

## AGEVOLAZIONI 2016

### Detrazioni fiscali e Conto termico

**NON tutti i soggetti sono ammessi alle tre diverse forme di agevolazione:**

SOGGETTI IRPEF	DETRAZIONE 50%	DETRAZIONE 65%	CONTO TERMICO 2.0
PRIVATI <i>(solo per abitazioni e relative pertinenze)</i>	SI	SI	SI <i>(non per caldaie a condensazione)</i>
CONDOMINI <i>(solo per abitazioni e relative pertinenze)</i>	SI	SI	SI <i>(non per caldaie a condensazione)</i>
SOGGETTI IRES	DETRAZIONE 50%	DETRAZIONE 65%	CONTO TERMICO
IMPRESE <i>(solo per fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività)</i>	NO	SI	SI <i>(non per caldaie a condensazione)</i>
ALTRI SOGGETTI	DETRAZIONE 50%	DETRAZIONE 65%	CONTO TERMICO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	NO	NO	SI <i>(su edifici di pertinenza)</i>
ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (ex IACP)	NO	SI <i>(per interventi realizzati nel 2016 su edifici residenziali di proprietà)</i>	NO

Il **privato (soggetto IRPEF)**, in particolare, può accedere a tutte e tre le forme di agevolazione – alternative fra loro – ma deve tener conto di quanto segue!

- 1) Le detrazioni fiscali (entrambe) e gli incentivi del Conto termico riguardano soprattutto **edifici ed impianti esistenti** (la prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI/IMU, ove dovuta).
- 2) Per le **detrazioni fiscali** (entrambe) la prima **discriminante** è legata alla **capienza dell'IRPEF**: si ha, infatti, diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione; le eventuali somme eccedenti l'imposta non possono essere recuperate in alcun modo.

*ESEMPIO: se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l'IRPEF nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo.*

Il fatto che le detrazioni fiscali:

- vadano ripartite su 10 anni,
- possano spettare anche ai familiari (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) conviventi, se sostengono le spese,

può risultare quindi un vantaggio più che uno svantaggio!

L'incentivo del **Conto termico 2.0**, invece, non è vincolato alla capienza IRPEF e viene riconosciuto in 2 (o 5) anni; per le pompe di calore, i sistemi ibridi a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore ed il solare termico, però, il calcolo non tiene conto della spesa effettivamente sostenuta e si basa, invece, su specifici requisiti, coefficienti e formule. Il contributo, pertanto, può risultare poco consistente.

**N.B.** Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 5.000, l'incentivo del Conto Termico 2.0 viene corrisposto in un'unica rata dal GSE.

- 3) Occorre anche considerare gli **adempimenti** (= burocrazia) e le **spese di istruttoria** previste per le varie agevolazioni:
- la Detrazione 50% è la più semplice, non serve più la comunicazione preventiva e i dati richiesti vanno inseriti nella Dichiarazione dei redditi;
  - la Detrazione 65% prevede la redazione della c.d. “pratica ENEA”, in genere da parte del Progettista (ad eccezione della sostituzione di finestre e infissi);
  - il Conto termico 2.0 prevede la redazione della “pratica GSE”, in genere con necessità del Progettista.

***N.B.** Gli interventi di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione invernale o d'installazione dei pannelli solari richiedono comunque l'intervento del Progettista (per le pratiche edilizie, il 'progetto Legge 10', la redazione/aggiornamento dell'ACE-APE, ...). Le spese del Progettista sono detraibili con entrambe le Detrazioni, mentre sono riconosciute solo in minima parte dal Conto termico e soprattutto per impianti di grandi dimensioni.*

- 4) Alcuni degli interventi impiantistici sono agevolati sia dalle detrazioni fiscali che dal Conto termico, altri no.

**Detrazione 50%, Detrazione 65% e Conto termico 2.0:**

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda.

**Detrazione 50% e Detrazione 65%:**

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, mediante inserimento di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (il Conto termico incentiva questo intervento solo se realizzato dalla Pubblica Amm.ne).

**Detrazione 50%:**

- sostituzione del vecchio generatore con caldaia ad 'alto rendimento' e miglioramento del sistema termoregolazione;

***N.B.** La semplice (mera) sostituzione del generatore di calore va effettuata nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico. È bene sottolineare che la legge prescrive, in caso di sostituzione, l'impiego di generatori più performanti e l'installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. A ciò si aggiunge l'obbligo di trattare l'acqua dell'impianto.*

- installazione di un **sistema integrato**, composto da caldaia a condensazione + pompa di calore + solare termico, sull'esistente (la Detrazione 65%, invece, incentiva il sistema integrato solo se si opta per l'intervento di **riqualificazione globale** di cui alla L. 296/06, art. 1, c. 344);
- installazione di impianto Fotovoltaico fino a 20 kWp per uso domestico;
- sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a gas (la Detrazione 65% incentiva **solo** la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore).

**Conto Termico 2.0:**

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con **sistema ibrido a pompa di calore**, definito «*impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made*»

Quanto sopra è semplicemente uno schema riassuntivo delle agevolazioni e non costituiscono interpretazioni vincolanti per il chi legge.

La presente scheda è stata realizzata nell'ambito degli accordi di collaborazione a livello nazionale tra Confartigianato e gli uffici tecnici di società costruttrici.